

BONUS PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS

I vari Decreti Aiuti hanno previsto alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

- imprese non energivore;
- imprese non gasivore;

=> in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022).

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame.

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre e novembre 2022
Imprese non energivore	-	15%	15%	30%
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%

IMPRESE NON ENERGIIVORE

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017 sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.

Nello specifico, le agevolazioni sono riconosciute:

- per il secondo e terzo trimestre 2022, alle suddette imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- per i mesi di ottobre e novembre 2022, alle suddette imprese dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).

Ottobre e novembre 2022

Il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022).

Comunicazioni da parte dei fornitori di energia elettrica

Qualora il fornitore di energia elettrica sia lo stesso dal corrispondente periodo del 2019, su richiesta, il fornitore stesso invia al cliente, per tutti i periodi interessati:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per ciascun periodo.

IMPRESE NON GASIVORE

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, sono previsti specifici crediti d'imposta.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici).

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

Ottobre e novembre 2022

Il credito d'imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un

incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022).

Comunicazioni da parte dei fornitori di gas

Qualora il fornitore di gas sia lo stesso dal corrispondente periodo del 2019, su richiesta, il fornitore stesso invia al cliente, per tutti i periodi interessati:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica (gas);
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per ciascun periodo.

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli **artt. 61** e **109** co. 5 del TUIR.

Limite de "minimis" - Inapplicabilità

Non è prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- entro il 31.12.2022, se relativi al secondo trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'**art. 17** del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'**art. 1** co. 53 della L. 244/2007 e all'**art. 34** della L. 388/2000.

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre e novembre 2022
Imprese non energivore	-	6963	6970	6985
Imprese non gasivore	-	6964	6971	6986

Comunicazione del credito maturato

Entro il 16.2.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio _____ 2022 (art. 1 co. 8 del DL 144/2022).

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Cessione del credito d'imposta

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie (**art. 15.1** co. 4 del DL 4/2022, **artt. 3, 4 e 9** del DL 21/2022, **art. 6** co. 7 del DL 115/2022; provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. **253445**; circ. Agenzia delle Entrate **13/2022**, § 4, circ. Agenzia delle Entrate **20/2022**, § 5):

- entro il 31.12.2022 se relativi al secondo trimestre 2022 o entro il 31.3.2023 se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;

Visto di conformità

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

Utilizzo da parte del cessionario

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

- entro il 31.12.2022, se relativi al secondo trimestre 2022, o entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

I codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24 sono stati istituiti con le ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. **38** e 11.10.2022 n. **59**.

Comunicazione della cessione del credito

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. **253445** e 6.10.2022 n. **376961**):

- dal 7.7.2022 al 21.12.2022, per i crediti relativi al secondo trimestre 2022;
- dal 6.10.2022 al 22.3.2023, per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- in presenza dell'obbligo di visto di conformità, soltanto dal soggetto che appone il visto;
- mediante l'apposito modello approvato;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.